

STUDI DI SETTORE 2010

Le modifiche del 2010

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la serie di D.M. datati 12.3.2010 (in G.U. n° 75 del 31.3.2010) contenenti i provvedimenti che riguardano gli studi di settore da allegare al modello UNICO dell'anno 2010.

Pur non essendo ancora disponibili le versioni definitive, in particolare relativamente alle istruzioni specifiche di ogni studio, sulla base di quanto pubblicato sino ad oggi si evincono le seguenti situazioni.

Lo studio UK02U (studi di ingegneria) è divenuto definitivo; pertanto a partire dall'anno d'imposta 2009 lo studio cessa di avere natura monitorata, con le conseguenze del caso: lo studio definitivo si potrà applicare anche agli anni precedenti, qualora tali annualità non fossero risultate congrue (anche per adeguamento). Peraltro, nel caso di adeguamento in dichiarazione ai compensi richiesti da GE.RI.CO. per l'anno 2009, è dubbio se si debba applicare la maggiorazione del 3% in caso di scostamento superiore al 10%, in quanto si tratta del primo anno di applicazione dello studio in via definitiva (art. 1, comma 411, L. 311/2004).

Lo studio UK23U (servizi di progettazione e ingegneria integrata) sostituisce per evoluzione la precedente versione TK23U; non si applica pertanto per il 2009 l'eventuale maggiorazione del 3%.

Dalla bozza delle istruzioni relative alla Parte generale, comuni ad ogni studio di settore, emerge la soppressione del riferimento agli indicatori di normalità economica "transitori" introdotti nel 2006 (art. 1, comma 14, L. 296/2006), che generavano una duplice soglia di congruità, applicata tuttavia a livello sperimentale.

Correttivi congiunturali

La Commissione degli Esperti per gli studi di settore ha approvato i correttivi congiunturali che adegueranno anche per questo anno i risultati degli studi di settore alla situazione economica interessata dalla crisi economica. L'approvazione è stata resa nota dall'Agenzia delle Entrate con un apposito comunicato stampa. I correttivi sono stati elaborati confrontando le analisi fornite da Bankitalia, ISTAT e ISAE con i dati reperiti nelle comunicazioni annuali IVA 2010 presentate a febbraio. Il quadro che è emerso era caratterizzato dalla presenza di diffuse condizioni di anomalia: alterazione dei margini di redditività, disallineamento tra struttura produttiva e contrazione dei fattori produttivi, incremento generalizzato delle scorte di magazzino per effetto della stasi del mercato. Non è stato, invece, registrato il forte incremento del costo delle materie prime che si era verificato nel 2008. Sono state così approvate tre tipologie di correttivi:

- il primo tipo di intervento determina la sterilizzazione dell'analisi di "normalità economica" per i soggetti che presentano una contrazione dei ricavi/compensi. Nello specifico, lo strumento tiene conto del fatto che forti incrementi del valore di magazzino sono determinati dalla contrazione della domanda, con la conseguenza che anomalie nell'indicatore della durata delle scorte non determineranno un ricalcolo del costo del venduto con impatto ai fini delle imposte dirette e dell'IVA;
- il secondo tipo di intervento riguarda i "correttivi congiunturali di settore", che sono applicabili a tutti i soggetti non congrui. Si introduce un fattore di correzione applicato al singolo modello organizzativo, considerando, per le imprese, la contrazione dei margini e il minor utilizzo degli impianti e, per i professionisti, la contrazione dei compensi dovuta al ritardo nei pagamenti della clientela. Inoltre, per i professionisti che operano a prestazioni,

l'intervento tiene conto anche del possibile aumento del peso degli acconti sul totale dei compensi;

- il terzo intervento riguarda i "correttivi congiunturali individuali", che interessano, in generale, tutti i soggetti che applicano gli studi di settore e, in parte, si sovrappongono ai correttivi di secondo tipo. Con tali strumenti, si mira a correggere le situazioni di rigidità dei precedenti modelli matematici che non paiono efficienti se applicati a periodi di sistematica contrazione dei ricavi/compensi.

I nuovi correttivi approvati saranno tradotti dalla SOSE in specifiche tecniche che aggiorneranno il software GE.RI.CO. 2010.

Indicatori territoriali

Un ulteriore decreto (sempre del 12.3.2010) ha definito tre nuovi indicatori territoriali per differenziare le modalità di applicazione degli studi in funzione del luogo in cui viene svolta l'attività; si tratta di:

- indicatore che, misurando il costo per le retribuzioni, consente di tener conto dell'incidenza che tale componente negativo assume nella determinazione dei ricavi/compensi (l'indicatore è determinato a livello provinciale mediante l'analisi dei dati relativi al periodo d'imposta 2006);
- indicatore che misura a livello comunale, provinciale e regionale il "reddito disponibile per abitante", utile per misurare i livelli di produzione di ricavi/compensi in funzione del diverso livello di benessere e del grado di sviluppo economico che caratterizza il luogo in cui si svolge l'attività (l'indicatore si basa sui dati ANCITEL del 2003);
- indicatore relativo al livello comunale, provinciale e regionale delle quotazioni immobiliari che consente di suddividere il territorio nazionale in base ai valori di mercato degli immobili (l'indicatore si basa sui dati delle quotazioni OMI del 2007).

Mancata congruità: annotazioni

Il contribuente che risulti non congruo a seguito dell'applicazione dello studio di settore ha convenienza ad indicare nel campo "Annotazioni" di GE.RI.CO. le cause di tale condizione, poiché tale comportamento consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere in anticipo rispetto alla fase di contraddittorio elementi peculiari della situazione economica del contribuente. In questo modo, ferma restando la possibilità di verificare la veridicità delle annotazioni, l'Amministrazione potrebbe ritenere giustificato lo scostamento rilevato dal software ed evitare di procedere ad accertamento. Inoltre, ai fini della selezione da sottoporre a controllo, la stessa Agenzia delle Entrate ha avanzato l'ipotesi che i soggetti non congrui, che hanno indicato giustificazioni già in sede dichiarativa, rivestano una pericolosità fiscale inferiore rispetto ad altri; tale indicazione risulta, in particolar modo, necessaria con riferimento al periodo d'imposta 2009, in cui la crisi economica potrebbe aver determinato condizioni particolari non rilevate dai correttivi congiunturali appositamente predisposti.

Inoltre, per consentire ai contribuenti di spiegare compiutamente le ragioni per cui i ricavi/compensi effettivi si discostano dalle stime di GE.RI.CO., è in corso di predisposizione un apposito modello di comunicazione (ulteriore rispetto al campo Annotazioni di GE.RI.CO.) che potrà essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

In conclusione, tuttavia, per poter concretamente applicare gli studi di settore al periodo d'imposta 2009 ed apprezzare gli effetti dei correttivi congiunturali e degli indicatori territoriali, si dovrà attendere che l'Amministrazione finanziaria renda disponibile GE.RI.CO. 2010.

Programmi di controllo per l'anno 2010

Con la Circolare n° 20 del 16.4.2010 l'Agenzia delle Entrate ha presentato gli indirizzi operativi di prevenzione e contrasto all'evasione.

Per quanto attiene ai lavoratori autonomi, ed in genere alle imprese di minori dimensioni, si prevede così di intervenire:

- per i contribuenti che risultano congrui, con controlli volti a verificare la veridicità dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore, mediante accessi brevi il cui avvio è previsto nel mese di maggio (previsti circa 10.000 interventi);
- particolare attenzione verrà riservata ai contribuenti che saranno risultati artificialmente congrui e che presentano un trend pluriennale di redditi dichiarati obiettivamente implausibile e/o denotano un tenore di vita superiore a quello apparentemente connesso al reddito complessivo dichiarato;
- controllo dei soggetti ai quali non si applicano gli studi di settore (categoria alla quale, a partire dal periodo d'imposta 2008, appartengono anche i c.d. contribuenti minimi): al riguardo è prevista la diffusione di appositi indirizzi metodologici per una corretta analisi del rischio e conseguente selezione;
- la quantità di controllo riservati ai lavoratori autonomi verrà aumentata, evitando istruttorie esterne, bensì privilegiando indagini finanziarie ove ne ricorrano i presupposti;
- le annualità oggetto di controllo partiranno da quelle più recenti (2007 prima e 2008 poi), salvo estendersi a quelle più remote in presenza di elementi rilevanti.

Procedure di accertamento e giurisprudenza

L'utilizzo degli studi di settore, così come degli altri strumenti presuntivi (parametri) nell'attività di accertamento, ha sempre costituito oggetto di discussione ed ha generato posizioni molto distanti. La Corte di Cassazione, dopo che la Corte Costituzionale sin dal 2003 ha riconosciuto la legittimità di detti strumenti presuntivi tuttavia rimettendo al giudice di merito delle Commissioni Tributarie il compito di valutare nel caso specifico l'adeguatezza probatoria degli stessi, ha pronunciato una serie di sentenze che hanno via via ridimensionato l'utilizzo indiscriminato degli studi di settore:

n° 2891/2002: l'Ufficio deve dimostrare che esistano gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta; solo in tale contesto è possibile per l'Ufficio ricorrere al sopraccitato accertamento analitico presuntivo ai sensi del richiamato art. 39 (DPR 600/73).

n° 19063/2003: non possono avere effetti automatici per la determinazione del reddito e dei ricavi, occorre compiere ogni sforzo per individuare la reale capacità contributiva, gli studi hanno funzione ausiliare, non esimono l'Agenzia da svolgere un'istruttoria completa.

n° 9135/2005: sono solo presunzioni, un supporto razionale (simile ai notiziari Istat, quotazioni di mercato, \bar{o}).

n° 17229/2006: gli studi sono strumento organizzativo, riguardano oggettivamente e soggettivamente la categoria e non sono idonei a regolare di per sé un caso di specie.

Da ultimo sono giunte le sentenze nn° 26635-26636-26637-26638/2009 del 18.12.2009 pronunciate a Sezioni Unite, che in sintesi così hanno concluso: gli studi di settore costituiscono indici rilevatori di possibili antinomie nel comportamento fiscale del contribuente sotto il profilo della divergenza dell'ammontare dei ricavi rispetto all'elaborazione statistica che determina un livello definito "normale" di redditività. Peraltro, in ossequio al principio di capacità contributiva, lo scostamento deve assumere connotato di grave incongruenza e, conseguentemente, l'amministrazione finanziaria è tenuta alla verifica in contraddittorio della situazione economica del contribuente al fine di accertare la compatibilità fra l'effettiva capacità reddituale del contribuente e gli elementi desumibili dagli studi.

In questa ottica, l'ordinamento tributario non ammette che l'elaborazione statistica di cui allo studio di settore assuma automatica valenza ai fini della rettifica del reddito dichiarato dal contribuente: esso rimane delimitato a mezzo di accertamento e non di determinazione della base imponibile con natura di presunzione semplice. L'obiettivo della funzione impositiva è infatti di assicurare il concorso alle spese pubbliche in relazione alla reale e concreta capacità contributiva incorrendo perciò nel vizio di nullità dell'avviso di accertamento che non sia preceduto dall'attività di "adeguamento" dei dati dello studio alla realtà del contribuente debitamente descritta in sede di redazione della motivazione.

Si può quindi sostenere che le procedure di accertamento basate sugli studi di settore costituiscono presunzione semplice e non già un fatto certo capace di rilevare il reddito presunto. Gli studi di settore non sono strumenti di "determinazione" del reddito bensì di "accertamento"; perciò sono idonei a supportare l'accertamento solo attraverso il previo contraddittorio con il contribuente finalizzato a commisurare i dati presuntivi alla concreta realtà economica del medesimo.

Con la Circolare n° 19 del 14.4.2010, l'Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri da seguire per la gestione del contenzioso pendente in materia di studi di settore, alla luce delle suddette sentenze emesse alla fine del 2009 dalla Cassazione a Sezioni Unite. Gli uffici hanno l'obbligo di instaurare con il contribuente il contraddittorio precontenzioso, la cui omissione vizia i conseguenti avvisi di accertamento. In presenza di tale omissione (che, in sede contenziosa, deve essere eccepita dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado), gli uffici dovranno abbandonare le relative controversie, "sempre che la pretesa non sia comunque sostenibile". L'Agenzia delle Entrate sembra tuttavia ancora considerare il contraddittorio solo come fase procedurale, la cui attivazione rende l'accertamento "corretto" sotto tale profilo. Non viene, invece, dato particolare risalto allo scopo che attraverso il contraddittorio l'ufficio dovrebbe perseguire, cioè la conoscenza delle ragioni del contribuente e la valutazione delle stesse nell'ottica dell'adeguamento dei risultati statistici a quelli reali.

L'obbligo di instaurare il contraddittorio produce effetti anche sulla motivazione dell'avviso di accertamento, nella quale devono essere indicate le ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi del contribuente. Tuttavia, la mancata indicazione di tali ragioni non configura una carenza di motivazione dell'avviso di accertamento qualora le stesse siano state comunque esplicitate dall'ufficio in sede di contraddittorio e riportate nel relativo verbale, ovvero siano desumibili dal medesimo verbale consegnato al contribuente e quindi da questi conosciuto. Questa impostazione tuttavia non risulta corretta alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che si è espressa sulla necessità di riportare nell'atto le ragioni del contribuente emerse nel contraddittorio.

Il ricorso al "redditometro"

Gli studi di settore costituiscono uno strumento di accertamento analitico-presuntivo, applicabile ai contribuenti che determinano il reddito sulla base delle scritture contabili.

In base al dettato dell'art. 83 della L. 133/2008 l'attività di accertamento che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovranno sviluppare, per il triennio 2009-2011 e con riferimento alle persone fisiche, è indirizzata nei confronti di coloro i quali, sebbene abbiano evidenziato in dichiarazione un imponibile esiguo, possiedono beni di rilevante valore economico o manifestano "indici di capacità contributiva" non compatibili con il dichiarato.

Tale verifica viene eseguita mediante il c.d. "redditometro", utilizzando gli indici elencati nel D.M. 10.9.1992. Si tratta di uno strumento di accertamento sintetico che consegue l'obiettivo di determinare il reddito complessivo netto del contribuente (che rappresenta la sommatoria di tutti i redditi conseguiti al netto degli oneri deducibili, e non già il solo reddito di lavoro autonomo o di impresa) misurando non tanto il valore dei beni posseduti dal contribuente, quanto piuttosto la sua capacità di spesa dedotta dalla disponibilità di determinati beni e servizi.

L'accertamento sintetico può essere applicato quando il reddito complessivo netto, accertabile sulla base degli indicatori di cui al D.M. 10.9.92, supera di almeno il 25% il reddito dichiarato per almeno due anni (la giurisprudenza, ed ora anche l'Agenzia, ritengono che i due anni possano anche non essere consecutivi).

A titolo meramente indicativo, si riportano alcuni degli indicatori monitorati nell'ambito del c.d. "redditometro": aerei, elicotteri, aerei; navi e imbarcazioni da diporto (oltre 3 tn, 6 mt, 25 hp); autoveicoli, campers, motocicli sup 250 cc; roulotte; residenze principali e secondarie; collaboratori familiari; cavalli da corsa o equitazione; assicurazioni (tranne veicoli, vita e infortuni).

Per ogni categoria è stata stabilita una incidenza di spesa sul reddito; per esempio le autovetture oltre 20 hp "algon+" 4.899 + " 323,49 per ogni hp eccedente i 20, il tutto moltiplicato per il coefficiente 7, e ridotto del 10% per ogni anno di vetustà a partire dal 3° anno di immatricolazione e sino ad un massimo del 40%.

Anche gli atti patrimoniali registrati rientrano nella base di computo dell'accertamento sintetico.

Il contribuente potrà portare a propria difesa le seguenti argomentazioni:

- possesso di redditi esenti o tassati alla fonte in via definitiva;
- finanziamenti, risarcimenti, eredità, donazioni, vincite, altri redditi del nucleo familiare;
- prova che i beni e servizi esaminati sono in realtà relativi all'impresa o al lavoro autonomo;
- prova che i beni sono sì a lui intestati, ma di disponibilità di terzi;
- prova che le spese sono state sostenute con disponibilità create in anni precedenti.

La prassi formatasi nell'adozione di tale strumento prevede di norma l'invito del contribuente al contraddittorio con l'ufficio, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento; tuttavia una recente sentenza della Cassazione (n° 7485/2010) ha riconosciuto la validità dell'accertamento anche se non preceduto dal contraddittorio.

Redatto in data 4.5.2010